

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 agosto 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. **91**.

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2013.

Conferma del comitato promotore delle celebrazioni verdiane. (13A06685)..... Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 30 luglio 2013.

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Azione 2 «Programmi di rimpatrio volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro» – Progetti Pluriennali - Programmi Annuali 2012 – 2013, «Modulo 1 e Modulo 2» del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013. (13A06760)..... Pag. 15

DECRETO 30 luglio 2013.

Approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 e relativo esito della valutazione di ammissibilità. (13A06763) Pag. 15



DECRETO 1° agosto 2013.

Ripartizione delle risorse del Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, relativamente alle Azioni 1 e 4. (13A06764) *Pag.* 16

DECRETO 1° agosto 2013.

Adozione degli avvisi pubblici di progetti a «carattere di sistema» e «a valenza territoriale» finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 a valere sulle Azione 1, Azione 2.D, Azione 3.D e Azione 4. (13A06765)..... *Pag.* 17

DECRETO 2 agosto 2013.

Ripartizione delle risorse del Programma annuale 2013, relativamente alle Azioni 1 e 3 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013. (13A06761) *Pag.* 18

DECRETO 2 agosto 2013.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati a valere, relativamente alle Azioni 1 e 3 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013. (13A06762) *Pag.* 19

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 30 luglio 2013.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67. (13A06705) *Pag.* 20

DECRETO 5 agosto 2013.

Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (13A06870)..... *Pag.* 21

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 14 marzo 2013.

Elenco dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 453/Ric.). (13A06643)..... *Pag.* 22

DECRETO 25 marzo 2013.

Modifica del decreto 1° agosto 2005 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 511/Ric.). (13A06684)..... *Pag.* 24

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 10 luglio 2013.

Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite. (13A06695) *Pag.* 27

DECRETO 29 luglio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna. (13A06696) ... *Pag.* 46


**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 15 luglio 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Alcide De Gasperi società cooperativa edilizia», in Vibo Valentia. (13A06681)..... *Pag.* 47

DECRETO 15 luglio 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Assistenza 2000 società cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS», in Milano. (13A06682) *Pag.* 47



DECRETO 15 luglio 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Progresso - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pratola Serra. (13A06683) *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 31 maggio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero - assegnazione, autorizzazione del 2° lotto costruttivo e individuazione beneficiario dei fondi (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 28/2013). (13A06759) *Pag.* 49

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 31 luglio 2013.

Modifiche alla Tabella allegata al «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni», adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012. (Delibera n. 18628). (13A06751) *Pag.* 60

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERA 21 maggio 2013.

Approvazione del conto finanziario della gestione per l'anno 2012. (13A06779) *Pag.* 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991, nell'ambito della difesa del suolo, fatto a Bled il 16 ottobre 1998. (13A06773) *Pag.* 67

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo, fatto a Bled il 16 ottobre 1998. (13A06774) *Pag.* 67

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (13A06775) *Pag.* 67

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 sulla composizione delle controversie, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (13A06776) *Pag.* 67

Entrata in vigore del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002. (13A06780) *Pag.* 67

Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. (13A06781) *Pag.* 67

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2013 (13A06706) *Pag.* 68


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2013 (13A06707) *Pag.* 68

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2013 (13A06708) *Pag.* 69

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (13A06703) *Pag.* 69

Comunicato relativo al decreto 27 maggio 2013, recante «Approvazione della graduatoria dei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti ammessi al contributo ex art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni - annualità 2010». (13A06871) *Pag.* 69



RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013. (13A06955) Pag. .70

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60


Corte dei conti

DELIBERAZIONE 12 luglio 2013.

Linee guida e relativi questionari cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012. (Delibera n.18/SEZAUT/2013/INPR). (13A06734)

DETERMINAZIONE 12 luglio 2013.

Linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. (Delibera n.19/SEZAUT/2013/INPR). (13A06735)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91.

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffici" e per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattività nel territorio italiano per l'industria di produzione cinematografica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Art. 1.

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tute-


la e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrispondersi al "direttore generale di progetto" nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto":

a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";

b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi;

c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;

d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo



del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;

e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore generale di progetto".

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità "Grande Pompei". L'Unità as-

sicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unità "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.

6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione.



Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura". L'Unità predispose altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta".

10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzata degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e

dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. È fatta salva la successiva rideeterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.


12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura". All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 2.

Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura".

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitaliz-



zazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.

2. Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato".

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.


Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:

a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convivito, della scuola o dell'istituto di ricovero;

b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse."

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.



3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Art. 5.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffici", per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.

1. È autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto "Nuovi Uffici".

2. È autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6.

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali

ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.

5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.


Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA,
DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 7.

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.



2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'aprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 9.

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.


1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento



delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo";

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento";

c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante "Riforma delle attività cinematografiche";

d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante "Revisione dei film";

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche.

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali.

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento.

All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 11.

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;


b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;



g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;

c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la

coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei



beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:


1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e del-



le finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.


18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul

lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna



fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 12.

Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;

c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;

d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13.

Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 14.

Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da



assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

Art. 15.

Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;

c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;

d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;

e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BRAY, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*


SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

13G00135



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2013.

Conferma del comitato promotore delle celebrazioni verdiane.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 novembre 2012, n. 206, recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, ed in particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, con il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani;

Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 3, della sopracitata legge n. 206 del 2012, il quale prevede che al Comitato promotore possono successivamente aderire, previo accordo dei componenti, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2012, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale una struttura di missione denominata «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale», con il compito di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alla commemorazione della prima guerra mondiale, nonché con il compito di assicurare il supporto organizzativo e operativo per gli interventi e le iniziative connesse alle celebrazioni dell'anno verdiano di cui alla citata legge 12 novembre 2012, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2013, con il quale è stato costituito il «Comitato promotore delle celebrazioni verdiane»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 — concernente la conferma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Segretariato generale della «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, dott. Massimo Bray è stato delegato a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste dalla legge 12 novembre 2012, n. 206, ivi compresa la Presidenza del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane e, a tal fine, si avvale della «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, dott. Massimo Bray è stato delegato a svolgere le funzioni di Presidente del «Comitato promotore delle celebrazioni verdiane», previsto dall'art. 3 della legge 12 novembre 2012, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2013, con il quale è stato istituito il «Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale», con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;

Considerato che nella riunione del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, tenutasi il giorno 3 luglio 2013, il Presidente, dott. Massimo Bray, ha proposto di inserire, quali componenti dello stesso Comitato, il prof. Lamberto Maffei, Presidente dell'Accademia dei Lincei, il dott. Virginio Merola, Sindaco di Bologna, il dott. Giovanni Cella, Presidente del Comitato «la città di Montecatini terme onora Giuseppe Verdi», il dott. Emilio Sabattini, Presidente della Provincia di Modena, il dott. Giorgio Pighi, Sindaco di Modena e la prof.ssa Albertina Soliani, quest'ultima con il compito di svolgere funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, alla luce della riconosciuta competenza e dell'acclarato impegno dimostrato nella promozione della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi;

Considerato inoltre che, nella sopracitata riunione del 3 luglio 2013 il Comitato promotore si è espresso in maniera favorevole ed ha approvato la proposta del Presidente, dott. Massimo Bray;

Ritenuto di dover confermare le funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, per lo svolgimento dei compiti indicati dalla citata legge n. 206 del 2012 e di adeguarne la composizione in seguito all'insediamento del nuovo Governo;



Decreta:

Art. 1.

1. È confermato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Comitato promotore delle celebrazioni verdiane», di seguito denominato Comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013, cui è demandato il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, mediante l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla legge 12 novembre 2012, n. 206.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, dott. Massimo Bray, ed è così composto:

Albertina Soliani, con funzioni vicarie del Presidente del Comitato in caso di sua assenza o impedimento;

Giovanna Boda, Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Rossana Rummo, Direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

Sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda;

Emilio Sabattini, Presidente della Provincia di Modena;

Giorgio Pighi, Sindaco di Modena;

Virginio Merola, Sindaco di Bologna;

Maria Mercedes Carrara, Presidente dell'Istituto nazionale di studi verdiani;

Lamberto Maffei, Presidente dell'Accademia dei Lincei;

Giovanni Cella, Presidente del Comitato «la città di Montecatini terme onora Giuseppe Verdi»;

Pierluigi Ledda, Ilaria Anna Narici e Emilio Sala, esperti.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 2, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi, purché gli stessi siano rappresentativi di luoghi o di esperienze qualificate ai fini della promozione e della divulgazione della figura e dell'opera verdiana.

Art. 2.

1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, costituisce un Comitato scientifico, per la formulazione degli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

2. Il Comitato si avvale, in considerazione della complessità e della rilevanza del programma di interventi e manifestazioni celebrative della figura verdiana, del supporto operativo e tecnico-amministrativo della «Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale».

3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, sono poste a carico del contributo di cui all'art. 4 della legge 12 novembre 2012, n. 206.

4. Il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone, al termine delle celebrazioni, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

Art. 3.


1. La «Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale», per l'espletamento dei propri compiti può svolgere funzioni di stazione appaltante e comunque di supporto tecnico operativo nel corso della realizzazione del programma e degli interventi connessi alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, nonché nello svolgimento degli altri compiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013, di conferma della struttura stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo
BRAY

13A06685



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2013.

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Azione 2 «Programmi di rimpatrio volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro» – Progetti Pluriennali - Programmi Annuali 2012 – 2013, «Modulo 1 e Modulo 2» del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la decisione della Commissione 2008/458/CE del 5 marzo 2008 recante modalità di applicazione della decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive decisioni modificative - Decisione 2009/614/CE del 23 luglio 2009 e Decisione 2011/177/UE del 2 marzo 2011;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2012) 1984 del 27 marzo 2012 di approvazione del Programma Annuale 2012 e la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che i succitati Programmi Annuali 2012 e 2013 prevedono azioni da realizzarsi sia attraverso progetti da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto il decreto dell'11 giugno 2013 prot. n. 5004 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente all'Azione 2 del Programma Annuale 2012 e del Programma Annuale 2013;

Visto il decreto dell'11 giugno 2013 prot. n. 5008 con il quale viene adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'Azione 2 «Programmi di rimpatrio volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro»

- Progetti Pluriennali - Programmi Annuali 2012-2013, «Modulo 1 e Modulo 2»;

Visto il decreto del 23 luglio 2013 prot. n. 6175 di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Vista la proposta di graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione tecnica di valutazione con verbale del 24 luglio 2013 trasmessa all'Autorità Responsabile con nota prot. n. 6257 del 25 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Azione 2 «Programmi di rimpatrio volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro» - Progetti Pluriennali - Programmi Annuali 2012 - 2013, «Modulo 1 e Modulo 2» del Fondo Europeo per i Rimpatri.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

Elenco delle domande pervenute a valere sul Programma Annuale 2012 - Azione 2 Modulo 1 e Programma Annuale 2013 - Azione 2 Modulo 2;

Graduatorie dei progetti ammissibili a valere sul Programma Annuale 2012 - Azione 2 Modulo 1 e Programma Annuale 2013 - Azione 2 Modulo 2 con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet di riferimento dell'Autorità Responsabile – Ministero dell'Interno www.interno.it, alla sezione Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri.

Roma, 30 luglio 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A06760

DECRETO 30 luglio 2013.

Approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 e relativo esito della valutazione di ammissibilità.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della Deci-



sione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visto il decreto prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013;

Visto il decreto prot. n. 5010 dell'11 giugno 2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Viste le proposte progettuali pervenute, il cui numero complessivo è pari a 20;

Visto il decreto prot. n. 6307 del 25 luglio 2013 di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Visto il verbale della Commissione tecnica di valutazione del 29 luglio 2013, con il quale la suddetta Commissione ha concluso l'esame di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere sui citati Avvisi pubblici;

Considerato che l'esame dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo, di cui all'art. 10 lett. j) dei citati Avvisi pubblici, è previsto nell'ambito della fase di valutazione di merito;

Decreta:

L'approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati ed il relativo esito della valutazione di ammissibilità.

Roma, 30 luglio 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A06763

DECRETO 1° agosto 2013.

Ripartizione delle risorse del Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, relativamente alle Azioni 1 e 4.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;



Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato;

Visto il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;

Visto il decreto prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse finanziate a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati in relazione unicamente alle Azioni 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C e 3.D;

Considerate le risorse da stanziare sulle restanti Azioni 1 e 4 a valere sul Programma Annuale 2013, da realizzarsi mediante avvisi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nell'ambito di riferimento delle azioni previste, vengono destinate alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale» le seguenti risorse:

€ 2.741.000,00 per l'Azione 1 «Interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)»;

€ 2.429.453,87 per l'Azione 4 «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili».

L'ammontare complessivo della dotazione prevista per le suddette azioni è pari a € 5.170.453,87.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno adottati gli avvisi per la selezione di progetti «a valenza territoriale», che definiscono l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per le suddette azioni, i soggetti proponenti, i destinatari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A06764

DECRETO 1° agosto 2013.

Adozione degli avvisi pubblici di progetti a «carattere di sistema» e «a valenza territoriale» finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 a valere sulle Azione 1, Azione 2.D, Azione 3.D e Azione 4.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visto il decreto prot. n. 5010 dell'11 giugno 2013 di adozione degli Avvisi relativi alle Azioni 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C e 3.D a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto prot. n. 6400 del 30 luglio 2013 di approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute a valere sulle suddette Azioni ed il relativo esito della valutazione di ammissibilità;

Considerato che a valere sulle Azioni 2.D e 3.D sono state complessivamente presentate due sole proposte progettuali, una per Azione, entrambe inammissibili;



Considerata l'esigenza di finanziare interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti ai richiedenti protezione internazionale appartenenti a categorie ordinarie ed a categorie vulnerabili che giungono in Italia presso l'aeroporto di Bologna G. Marconi in applicazione del Regolamento di Dublino;

Visto il decreto prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse finanziate a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati in relazione unicamente alle Azioni 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C e 3.D;

Visto il decreto prot. n.6483 del 1° agosto 2013 di ripartizione delle risorse finanziate a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente alle restanti Azioni 1 e 4;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici di progetti a «carattere di sistema» e «a valenza territoriale» finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati ed inerenti le seguenti azioni:

Azione 1 – «Interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)»;

Azione 2.D – «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili) che giungono in Italia presso l'aeroporto di Bologna G. Marconi in applicazione del Regolamento di Dublino»;

Azione 3.D – «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto G. Marconi di Bologna in applicazione del Regolamento di Dublino»;

Azione 4 – «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili».

Gli Avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2013

L'Autorità responsabile: LAVINA

13A06765

DECRETO 2 agosto 2013.

Ripartizione delle risorse del Programma annuale 2013, relativamente alle Azioni 1 e 3 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi sia attraverso progetti da individuare tramite avviso pubblico che attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le «Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito» pubblicato in GURI n. 304 del 31 dicembre 2011, di cui all'art. 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto prot. n. 5004 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente alla sola Azione 2 annualità 2012 e 2013;

Considerate le risorse da stanziare sulle restanti Azioni 1 e 3 a valere sul Programma Annuale 2013, da realizzarsi mediante avvisi pubblici;



Decreta:

Art. 1.

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle Azioni seguenti, vengono destinate alla realizzazione di interventi le seguenti risorse:

€ 3.306.040,32 per l'Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici»;

€ 1.733.333,34 per l'Azione 3 - «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati».

L'ammontare complessivo delle dotazioni previste per le Azioni di cui sopra è pari a € 5.039.373,66.

La ripartizione delle restanti risorse del Programma Annuale 2013 sarà individuata con successivo atto.

Art. 2.

Con successivo atto saranno individuati gli Avvisi pubblici che definiscono l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili, destinatari, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A06761

DECRETO 2 agosto 2013.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati a valere, relativamente alle Azioni 1 e 3 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la Decisione della Commissione 2008/458/CE del 5 marzo 2008 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione

amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - Decisione 2009/614/CE del 23 luglio 2009 e Decisione 2011/177/UE del 2 marzo 2011;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede Azioni da realizzarsi sia attraverso progetti da individuare tramite Avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le «Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito» pubblicato in GURI n. 304 del 31 dicembre 2011, di cui all'art. 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto prot. n. 5004 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente alla sola Azione 2 annualità 2012 e 2013;

Visto il decreto prot. n. 6494 del 2 agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente alle restanti Azione 1 e 3 del Programma Annuale 2013;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri, ed inerenti:

l'Azione 1 «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici»;

l'Azione 3 «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati».

Gli Avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno [www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri](http://www.interno.it/FondiUnioneEuropea/FondoEuropeoPeriRimpatri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A06762



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2013 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 0,204% e 0,201%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1 della stessa;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2013, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la lettera del 15 marzo 2013 e successiva comunicazione del 12 luglio 2013, con la quale la Banca d'Italia, ha suggerito, in alternativa al tasso interbancario a tre mesi, (parametro non disponibile), di adottare il tasso EURIBOR a tre mesi, che assicura un'accettabile continuità alla serie dei dati e una discreta omogeneità con le condizioni applicate ai mutui stipulati negli ultimi anni;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999 e tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta nota della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 1,80% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 1,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 2,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;


d) 2,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 2,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

Il direttore generale: LA VIA

13A06705

DECRETO 5 agosto 2013.

Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale definisce l'Ufficio centrale di collegamento come l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), del suddetto decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale individua, tra gli altri, l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze quale autorità nazionale competente a formulare e a ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle Finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto l'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che il Direttore Generale delle Finanze designa, con apposito provvedimento, l'Ufficio centrale di collegamento nonché l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti»;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione fiscale italiana;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dell'Ufficio centrale di collegamento

1. L'Ufficio centrale di collegamento è individuato nell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione Operativa.

Art. 2.

Attività dell'Ufficio centrale di collegamento

1. L'Ufficio centrale di collegamento agisce come responsabile principale dei contatti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri. Nell'ambito di tale attività, l'Ufficio centrale di collegamento:


a) monitora il corretto funzionamento del sistema CCN/CSI e delle caselle di posta elettronica previste dall'articolo 3 della Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011, utilizzate ai fini della mutua assistenza;

b) definisce i casi di conflitti di competenza mediante l'assegnazione o la diretta trattazione delle richieste che non rientrano nella competenza degli Uffici di collegamento indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;

c) informa il Direttore generale delle finanze, per il tramite del Direttore dell'Agenzia delle entrate, delle problematiche di particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con gli uffici di collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri o con la Commissione Europea;

d) comunica annualmente alla Commissione Europea, il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso di ciascun anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati;

e) attua il coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle Finanze nei casi di procedure amichevoli in corso con l'autorità competente dello Stato membro che ha presentato una richiesta di recupero, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 149 del 2012.



2. Ai fini di quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1, l'Ufficio centrale di collegamento effettua il coordinamento tra le strutture incaricate della trattazione delle richieste di assistenza - ovvero gli Uffici di collegamento presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e presso il Dipartimento delle Finanze - e promuove l'esame delle questioni di carattere generale relative alla cooperazione in materia di riscossione. A tal fine può convocare i rappresentanti dei suddetti Uffici di collegamento.

Art. 3.

Individuazione dell'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze

1. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 149 del 2012, è individuato:

a) nella Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, per le domande di mutua assistenza da formulare agli altri Stati membri; tale ufficio è coordinato da un Consigliere di Direzione;

b) nella Direzione Relazioni Internazionali, Ufficio VII, per le richieste presentate dagli altri Stati membri.

2. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze si avvale, per l'espletamento delle attività di mutua assistenza, del personale della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2013

Il direttore generale: LAPECORELLA

13A06870

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2013.

Elenco dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 453/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;


Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n.130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n.393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 2, del citato decreto ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 13 febbraio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;



Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 180 del 27 febbraio 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 206.582,72 di cui € 41.316,55 nella forma del contributo nella spesa ed € 165.266,17 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 14 marzo 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 275

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE/CUP	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2010 157	10:00:00.868 61742	Assunzione 1	04035790650 FISCIANO SA	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	21/12/2010 176	10:00:01.133 61857	Assunzione 2	01372130425 SENIGALLIA AN	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	21/12/2010 180	10:00:01.196 61914	Assunzione 4	02727300788 RENDE CS	20.658,27	82.633,09
PMI Depressa	21/12/2010 198	10:00:01.555 61716	Assunzione 1	02454200797 SOVERATO CZ	5.164,57	20.658,27
<i>Totali (€)</i>					41.316,55	165.266,17



DECRETO 25 marzo 2013.

Modifica del decreto 1° agosto 2005 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 511/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare per il progetto n. 12873 presentato dalla Italsistemi SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1769 del 1° agosto 2005, con il quale il progetto n. 12873 presentato dalla Italsistemi SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo

di contributo nella spesa pari a euro 3.247.925,00 e un credito agevolato pari a euro 3.144.125,00;

Vista la nota in data 26 novembre 2012, pervenuta in data 28 novembre 2012, prot. n. 7572, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 8 febbraio 2013, prot. n. 110, che propone l'opportunità di adottare il relativo provvedimento di rettifica del finanziamento concesso con decreto direttoriale n. 1769 del 1° agosto 2005, in favore della Italsistemi SpA;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1769 del 1° agosto 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12873 presentato dalla Italsistemi SpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1769 del 1° agosto 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1769 del 1° agosto 2005, per il progetto n. 12873 presentato dalla Italsistemi SpA, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 286.732,50 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 286.732,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 237



Legge 297/1999 Art. 9

• Protocollo N. 12873

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12873 del 14/12/2002

Comitato del 11/11/2009

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di peptidi biologicamente attivi per la diagnosi e terapia delle proliferazioni neoplastiche delle cellule B

Inizio: 01/10/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata.

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italsistemi S.r.l.
CROTONE

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione per "Responsabile del settore di Ricerca & Sviluppo in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 12

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italsistemi S.r.l.
CROTONE

(KR)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.426.650,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	5.734.650,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	692.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.734.650,00	€ 0,00	€ 5.734.650,00	€ 692.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.734.650,00	€ 0,00	€ 5.734.650,00	€ 692.000,00



Sezione C - Forma e Misura dell'intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	Credito Agevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

20 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.961.192,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.580.592,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	380.600,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento)	fino a Euro	3.430.857,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.154.057,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	276.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 2013.

Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regola l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del d.P.R. n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.";

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";


Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, "Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite";



Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, "Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul supplemento ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Viste le richieste di iscrizione di varietà di nuove varietà di vite e le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero;

Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varietà e selezioni clonali;

Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varietà presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano già iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 novembre 2012 viene modificato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

- Cabernet Carbon N., codice varietà 465;
- Cabernet Cortis N., codice varietà 466;
- Guarnaccino N., codice varietà 467;
- Helios B., codice varietà 468;
- Johanniter B., codice varietà 469;
- Prior N., codice varietà 470;
- Solaris B., codice varietà 471;
- Spigamonti N., codice varietà 472.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, i cloni I - MN-N-6, I - U.S. FI-PI. 3Np, I - U.S. FI-PI. 4Np, I - U.S. FI-PI 1 e I - U.S. FI-PI 7, assegnati inizialmente alla varietà 141 - Malvasia nera di Lecce N., vengono spostati ed assegnati alla varietà 345 Tempranillo N.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

- 019 - Barbera N., clone I - Ampelos DGV 13;
- 043 - Cabernet sauvignon N., cloni I - VCR 7 e I - VCR 500;
- 336 - Carmenere N., Cloni I - VCR 16 e I - VCR 17;
- 069 - Cortese B., cloni I - CVT G 9, I - CVT G 12, I - CVT G 22 e I - CVT G 41;

- 082 - Foglia tonda N., clone I - SG-CAPSI-302;
- 200 - Glera B., cloni I - VCR 219, I - VCR 223, I - Ampelos TEA 29 e I - Ampelos TEA 30;

- 116 - Lambrusco grasparossa N., clone I - VCR 442;
- 138 - Malvasia istriana B., cloni I - VCR 22 e I - VCR 26;
- 144 - Marzemino N., clone I - VCR 114;
- 146 Merlot N., cloni I - Ampelos CNT 5, I - Ampelos CNT 9, I - Ampelos CNT 13, I - VCR 27 e I - VCR 28;
- 150 - Montepulciano N., clone I - VCR 419;
- 160 - Nebbiolo N., cloni I - VCR 169 e I - VCR 186;
- 163 - Negro amaro N., cloni I - VCR 449, I - VCR 468 e I - VCR 469;

- 184 - Pecorino B., clone I - VCR 417;
- 190 - Pigato B., cloni I - VCR 367 e I - VCR 370;
- 300 - Pignoletto B., clone I - VCR 433;
- 195 - Pinot nero N., clone I - VCR 453;
- 218 - Sangiovese N., clone I - SG-CAPSI-300 e I - SG-CAPSI-301;

- 345 - Tempranillo N., cloni I - VCR 472 e I - VCR 478;
- 232 - Teroldego N., clone I - VCR 139;
- 242 - Trebbiano romagnolo B., cloni I - VCR 424, I - VCR 429 e I - VCR 436;

- 244 - Trebbiano toscano B., cloni I - TREB - SCOMAT – AG, I - TREB - SCOMAT – H e I - TREB - SCOMAT – R.

Alla sezione II – vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

- Arraeleven B., codice varietà 758;
- Arrafifteen B., codice varietà 759;
- Arranineteen Rs., codice varietà 760;
- Arraten Rs., codice varietà 761;
- Arrathirteen Rs., codice varietà 762;
- Sheegene 11 B., codice varietà 763;
- Sheegene 12 Rs., codice varietà 764;
- Sheegene 21 B., codice varietà 765;
- Strawgrape Rs., codice varietà 766.

Alla sezione VIII – elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:

Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Firenze;


Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale - Sezione di "Coltivazioni Arboree", Sesto Fiorentino FI.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato I, sezione I e sezione II, nonché la sezione VIII del medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013


Il direttore generale: CACOPARDI



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino											
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni				
019	BARBERA N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2						
		002	I - FEDIT 3 C.S.G.	1969	3						
		004	I - MI-B-12	1976	7						
		005	I - MI-B-34	1976	7						
		007	I - PC-Ba-9	1979	16						
		008	I - PC-Ba-26	1979	16						
		009	I - AT 84	1980	12						
		010	I - CVT AL 115	1990	12						
		011	I - CVT AT 171	1990	12						
		012	I - CVT AT 424	1990	12						
		013	I - BA-AL-128	1988	24						
		014	I - BA-AL-132	1988	24						
		015	I - 17-BA	1990	7/33						
		016	I - CVT 83	2001	12						
		017	I - VCR 19	2006	2						
		018	I - VCR 101	2006	2						
		019	I - VCR 433	2006	2						
		020	I - VCR 207	2009	2						
		021	I - VCR 223	2009	2						
		022	I - CVT OB66	2009	12/70/34						
		023	I - CVT GJ1	2009	12/70/34						
		024	I - CVT GJ 105	2011	12						
		025	I - CVT MCC 3	2011	12						
		026	I - Ampelos DGV 13	2013	65/60						
		465	CABERNET CARBON N.								
		466	CABERNET CORTIS N.								
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione				
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23						
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23						
		005	I - ISV 2	2003	1						
		006	I - ISV 105	2003	1						
		007	I - ISV 117	2003	1						




SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	I - TEA 4	2005	59/60		
		012	I - Ampelos TEA 10	2007	59/60		
		013	I - Ampelos TEA 11	2009	59/60		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 311	2009	23/1		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 312	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 313	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 314	2009	23/1		
		018	I - CRAVIT-ERSA FVG 315	2011	23/1		
		019	I - CRAVIT-ERSA FVG 316	2011	23/1		
		020	I - VCR 7	2013	2		
		021	I - VCR 500	2013	2		
336	CARMENERE N.	001	I - VCR 22	2001	2		
		002	I - VCR 700	2001	2		*Ai soli fini della designazione
		003	I - VCR 702	2002	2		CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO*, CABERNET*
		004	I - ERSa FVG 320	2003	23		
		005	I - RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI	2003	2		
		006	I - ISV-F-V5	2003	1/23		
		007	I - ERSa FVG 321	2004	23		
		008	I - ERSa FVG 322	2004	23		
		009	I - ERSa FVG 323	2004	23		
		010	I - Ampelos TEA 16	2007	59/60		
		011	I - MI - CAR - 1	2010	33/29/41		
		012	I - ERSa FVG 324	2011	23/1		
		013	I - ERSa FVG 325	2011	23/1		
		014	I - VCR 16	2013	2		
		015	I - VCR 17	2013	2		
069	CORTESE B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2		* Ai soli fini della designazione dei vini DO
		002	I - RAUSCEDO 3	1969	2		e IGT della provincia di Verona
		003	I - AL-CO-2	1988	24		
		004	I - AL-CO-17	1988	24		
		005	I - CS-V18	1990	7/33		



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		006	I - VCR 264	2009	2		
		007	I - VCR 265	2009	2		
		008	I - VCR 460	2009	2		
		009	I - CTGAVI-CVT3	2009	12/3476/77		
		010	I - CTGAVI-CVT7	2009	12/3476/77		
		011	I - CTGAVI-CVT17	2009	12/3476/77		
		012	I - CTGAVI-CVT29	2009	12/3476/77		
		013	I - CTGAVI-CVT34	2009	12/3476/77		
		014	I - UNIMI - VITIS VV41	2010	33/58		
		015	I - UNIMI - VITIS VV49	2010	33/58		
		016	I - CVT G 9	2013	12/76		
		017	I - CVT G 12	2013	12/76		
		018	I - CVT G 22	2013	12/76		
		019	I - CVT G 41	2013	12/76		
082	FOGLIA TONDA N.	001	I - FT-BRO-1	1978	15		
		002	I - SG-CAPSI-302	2013	42		
200	GLERA B. (ex Prosecco b.)	001	I - FEDIT 8 C.S.G.	1969	3	SERPRINO *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
		002	I - ISV-ESAV 10	1990	1/21		
		003	I - ISV-ESAV 14	1990	1/21		
		004	I - ISV-ESAV 19	1990	1/21		
		005	I - VCR 101	2000	2		
		006	I - 2007 ISV-VA 4 (Serprina)	2009	1/21		
		007	I - 2007 ISV-VA 6	2009	1/21		
		008	I - 2007 ISV-VA 7	2009	1/21		
		009	I - 2007 ISV-VA 8	2009	1/21		
		010	I - VCR 124	2010	2		
		011	I - VCR 219	2013	2		
		012	I - VCR 223	2013	2		
		013	I - Ampelos TEA 29 e	2013	59/60		
		014	I - Ampelos TEA 30	2013	59/60		
467	GUARNACCINO N.						
468	HELIOS B.						
469	JOHANNITER B.						




SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Simonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
116	LAMBRUSCO GRASPAROSSA N.	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2	GRAPPELLO GRASPAROSSA, LAMBRUSCO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - CAB 7	1990	8		
		003	I - CAB 14	1990	8		
		004	I - VCR 442	2013	2		
138	MALVASIA ISTRIANA B.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1		
		002	I - ISV-F6	1990	1/23		
		003	I - VCR 4	1995	2		
		004	I - ERSA FVG 120	2002	23		
		005	I - ERSA FVG 121	2002	23		
		006	I - VCR 113	2006	2		
		007	I - VCR 114	2006	2		
		008	I - VCR 115	2006	2		
		009	I - ERSA FVG 122	2009	23		
		010	I - ERSA FVG 123	2009	23		
		011	I - 2007 ISV-VA 1001	2009	1/21		
		012	I - VCR 22	2013	2		
		013	I - VCR 26	2013	2		
141	MALVASIA NERA DI LECCE N.					MALVASIA *, MALVOISIE **, MALVOISIER **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri.
144	MARZEMINO N.	001	I - SMA 9	1969	6	BERZAMINO, BERZEMINO	
		003	I - SMA 18	1969	6		
		004	I - MIDA-95-132	1996	7/29/33		
		005	I - MIDA-95-172	1996	7/29/33		
		006	I - ISV - V 1	1999	1		
		007	I - ISV - V 13	1999	1		
		008	I - ISV - V 14	1999	1		
		009	I - VCR 3	2001	2		
		010	I - CVP-01-114	2001	7/29/33/41		
		011	I - ISMA 353	2004	6		
		012	I - ISMA 355	2004	6		




SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		013	I - UNIMI-VITIS MAR VV701	2009	33/58		
		014	I - UNIMI-VITIS MAR VV710	2009	33/58		
		015	I - VCR 114	2013	2		
146	MERLOT N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 12	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 18	1969	2		
		004	I - FEDIT 1 C.S.G.	1969	3		
		005	I - ISV-F-V2	1990	1/23		
		006	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		007	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		008	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		009	I - BM-8B	1990	7/33		
		010	I - BM-5A	1990	7/33		
		011	I - VCR 1	2000	2		
		012	I - VCR 101	2002	2		
		013	I - ERSA FVG 350	2002	23		
		014	I - ERSA FVG 351	2002	23		
		015	I - VCR 13	2003	1		
		016	I - ERSA FVG 352	2003	23		
		017	I - ERSA FVG 353	2004	23		
		018	I - ISV sn - V 11	2004	1/21		
		019	I - ISV sn - V 12	2004	1/21		
		020	I - ISV sn - V 13	2004	1/21		
		021	I - VCR 488	2007	2		
		022	I - VCR 489	2007	2		
		023	I - VCR 490	2007	2		
		024	I - VCR 494	2007	2		
		025	I - Ampelos TEA 12	2007	59/60		
		026	I - Ampelos TEA 13	2007	59/60		
		027	I - Ampelos TEA 19	2007	59/60		
		028	I - Ampelos TEA 20	2007	59/60		
		029	I - ERSA FVG 354	2009	23		
		030	I - VCR 103	2009	2		




SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		031	I- ERSA FVG 355	2011	23/1		
		032	I- ERSA FVG 356	2011	23/1		
		033	I- ERSA FVG 357	2011	23/1		
		034	I- VITIS 1	2011	58		
		035	I- VITIS 3	2011	58		
		036	I- Ampelos CNT 5	2013	78/60		
		037	I- Ampelos CNT 9	2013	78/60		
		038	I- Ampelos CNT 13	2013	78/60		
		039	I- VCR 27	2013	2		
		040	I- VCR 28	2013	2		
150	MONTEPULCIANO N.	001	I- RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I- AP-MP1	1977	13		
		003	I- AP-MP3	1977	13		
		004	I- VCR 100	2002	2		
		005	I- UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I- UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I- UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I- UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I- TEA 5	2006	59/60		
		010	I- UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		
		011	I- UNIMI-ASSAM MTP VV 312	2007	33/61		
		012	I- UNIMI-ASSAM MTP VV 321	2007	33/61		
		013	I- VCR 453	2007	2		
		014	I- VCR 454	2007	2		
		015	I- VCR 456	2007	2		
		016	I- VCR 462	2007	2		
		017	I- Ampelos TEA 21	2007	59/60		
		018	I- VCR 496	2009	2		
		019	I- VCR 498	2009	2		
		020	I- UBA-RA MP 33	2009	47/11/73/74		
		021	I- VCR 419	2013	2		



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino						
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
160	NEBBIOLO N.	001	I - RAUSCEDO 3 (Michet)	1969	2	SPANNA, CHIAVENNASCA PRUNET *
		002	I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca)	1969	2	
		003	I - RAUSCEDO 1 (Lampia)	1969	2	
		004	I - CN 36	1980	12	
		005	I - CN 111	1980	12	
		006	I - CVT CN 142	1990	12	
		007	I - CVT CN 230	1990	12	
		010	I - CVT 63 (Michet)	2001	12	
		011	I - CVT 66 (Michet)	2001	12	
		012	I - CVT 71 (Michet)	2001	12	
		013	I - CVT 308 (Picotener)	2001	12	
		014	I - CVT 415 (Picotener)	2001	12	
		015	I - CVT 423 (Picotener)	2001	12	
		016	I - 12 (Chiavennasca)	2002	45/41	
		017	I - 21 (Chiavennasca)	2002	45/41	
		018	I - 34 (Chiavennasca)	2002	45/41	
		019	I - CVT 141	2003	12	
		020	I - CVT 180	2003	12	
		021	I CVT 185	2003	12	
		022	I - CVT 4	2004	12	
		023	I - VCR 430	2007	2	
		024	I - UNIMI-VITIS NEB VV1	2009	33/58	
		025	I - UNIMI-VITIS NEB VV10	2009	33/58	
		026	I - UNIMI-VITIS NEB VV11	2009	33/58	
		027	I - VCR 270 (Chiavennasca)	2009	2	
		028	I - VCR 275 (Chiavennasca)	2009	2	
		029	I - VCR 130	2009	2	
		030	I - VCR 135	2009	2	
		031	I - VCR 139	2009	2	
		032	I - VCR 172	2009	2	
		033	I - VCR 178	2009	2	
		034	I - VCR 278	2011	2	
		035	I - VCR 284	2011	2	
		036	I - VCR 372	2011	2	
		037	I - VCR 373	2011	2	


* Al solo fini della designazione dei vini per la D.O.C. Valli Ossolane, provenienti da uve raccolte nella provincia di Verbania Cusio Ossola




SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		038	I- CVT C2	2012	12/76		
		039	I- VGR 169	2013	2		
		040	I- VGR 186	2013	2		
163	NEGRO AMARO N.	001	I- VGR 10	1995	2	NEGROAMARO, NERO AMARO	
		002	I- ISV sn-Cle 56	2003	1/52		
		003	I- ISV sn-Cle 64	2003	1/52		
		004	I- ISV sn-Cle 71	2003	1/52		
		005	I- UNIMI-VITIS-NEG VV606	2005	33/58		
		006	I- UNIMI-VITIS-NEG VV688	2005	33/58		
		007	I- VGR 123	2006	2		
		008	I- ISV sn-Cle 87	2009	1/52		
		009	I- CRSA - Regione Puglia D18	2010	66/71/11/80		
		010	I- CRSA - Regione Puglia D23	2010	66/71/11/80		
		011	I- VGR 449	2013	2		
		012	I- VGR 468	2013	2		
		013	I- VGR 469	2013	2		
184	PECORINO B.	001	I- UBA-RA PE 19	2002	11/47	VISSANELLO	
		002	I- 1 ISV	2002	1		
		003	I- VGR 417	2013	2		
190	PIGATO B.	001	I- CVT 55	2002	12	(80) FAVORITA B., (259) VERMENTINO B.	
		002	I- CVT 121	2002	12		
		003	I- VGR 367	2013	2		
		004	I- VGR 370	2013	2		
300	PIGNOLETTO B.	001	I- CAB 3	1994	8/34	GRECCHETTO GENTILE, GRECCHETTO*	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT delle Province di Perugia, Terni e Viterbo
		002	I- CAB 5	1994	8/34		
		003	I- VGR 3	2009	2		
		004	I- VGR 433	2013	2		



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino						
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Simonimi riconosciuti della varietà
195	PINOT NERO N.	001	I- RAUSCEDO 4	1969	2	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
		002	I- LB 4	1981	5	
		003	I- LB 9	1981	5	
		004	I- 5V-17	1990	12236	
		005	I- SMA 185	1992	6	
		006	I- SMA 191	1992	6	
		007	I- SMA 201	1992	6	
		008	I- VGR 18	1995	2	
		009	I- MIRA-95-3047	1996	7/29/33	
		010	I- MIRA-95-3131	1996	7/29/33	
		011	I- MI-MIRA 98-3140	1999	7/29/33	
		012	I- VGR 20	2000	2	
		013	I- MIRA-01-3004	2001	7/23/29/33/41	
		014	I- ISV 15	2003	1	
		015	I- VCR 9	2003	2	
		016	I- IAR 1B	2004	53	
		017	I- 2007 ISV-C VI VA 2 "Canaja"	2009	1/21	
		018	I- VGR 453	2013	2	
470	PRIOR N.					
218	SANGIOVESE N.	001	I- RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO
		002	I- RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2	
		003	I- SG 2 T	1976	8	
		004	I- SG 4 T	1976	8	
		006	I- SG 12 T	1976	8	
		007	I- PECCIOLI 1	1976	9	
		008	I- AP-SG 1	1977	13	
		009	I- AP-SG 2	1977	13	
		010	I- SS-F9-A5-48	1978	15	
		011	I- MONTALCINO 42	1980	9	
		012	I- CSV-AP-SG5	1990	13	
		013	I- FEDIT 20-CH	1990	42	



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino					
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione
					Sinonimi riconosciuti della varietà
					Annotazioni
014		I - FEDIT 21-CH		1990	3
015		I - FEDIT 22-CH		1990	3
016		I - VCR 4		1995	2
017		I - VCR 19		1995	2
018		I - UBA 74/C		1992	11/35/36
019		I - UBA 79/C		1992	11/35/36
020		I - VCR 5		1994	2
021		I - VCR 6		1994	2
022		I - VCR 30		1994	2
023		I - U.S. FI-PI 3		1994	9/15
025		I - U.S. FI-PI 172		1994	9/15
026		I - B-BS-11		1978	15
027		I - VCR 23		1995	2
028		I - BF 10		1996	6/7/27/28/33
029		I - BF 30		1996	6/7/27/28/33
030		I - TIN-10		1996	6/7/27/28/33
031		I - TIN-50		1996	6/7/27/28/33
032		I - JANUS-10		1996	6/7/27/28/33
033		I - JANUS-20		1996	6/7/27/28/33
034		I - VCR 16		1996	2
035		I - VCR 103		1996	2
036		I - UBA 63/F		1996	11/35/36
037		I - UBA 63/L		1996	11/35/36
038		I - VCR 102		1997	2
039		I - CCL 2000/1		1999	9/15/27/30
040		I - CCL 2000/2		1999	9/15/27/30
041		I - CCL 2000/3		1999	9/15/27/30
042		I - CCL 2000/4		1999	9/15/27/30
043		I - MI-BF-50		1999	7/33
044		I - MI-TIN-20		1999	7/33
045		I - MI-TIN-30		1999	7/33
046		I - MI-TIN-40		1999	7/33
047		I - C.FUTURO 1		2000	9/37/39
048		I - C.FUTURO 2		2000	9/37/39
049		I - C.FUTURO 3		2000	9/37/39
050		I - C.FUTURO 4		2000	9/37/39



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino						
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
051		I - VCR 106		2000	2	
052		I - VCR 108		2000	2	
053		I - Fedit 30 ESAVE		2000	3/32	
054		I - Fedit 38 ESAVE		2000	3/32	
055		I - VCR 105		2001	2	
056		I - VCR 109		2001	2	
057		I - VCR 116		2001	2	
058		I - JANUS 50		2001	7/33	
059		I - CSV - SG 4		2002	13	
060		I - CSV - SG 6		2002	13	
061		I - 9 ISV - CSV		2002	1/13	
062		I - ISV RC 1		2002	1	
063		I - ISV 2		2002	1	
064		I - CCL 2000/5		2002	15/43/9/30/27	
065		I - CCL 2000/6		2002	15/43/9/30/27	
066		I - CCL 2000/7		2002	15/43/9/30/27	
067		I - SG-CDO-4		2003	9/15/50	
068		I - SG-CDO-6		2003	9/15/50	
069		I - SG-P.A-1		2003	9/15/51	
070		I - SG-P.A-8		2003	9/15/51	
071		I - Fedit 2 ESAVE		2004	3/32	
072		I - Agri 3		2005	9/15/56	
073		I - Agri 45		2005	9/15/56	
074		I - TEA 6		2005	59/60	
075		I - VCR 207		2006	2	
076		I - SA-PA-9		2006	15/9	
077		I - VCR 209		2006	2	
078		I - VCR 214		2006	2	
079		I - VCR 218		2006	2	
080		I - VCR 235		2006	2	
081		I - VCR 237		2006	2	
082		I - Agri 6		2007	9/15/56	
083		I - Ampelos TEA 7		2007	59/60/9	
084		I - Ampelos TEA 8		2007	59/60/9	
085		I - Ampelos TEA 9		2007	59/60/9	
086		I - Ampelos TEA 10 D		2007	59/60/65	
087		I - Ampelos TEA 15		2007	59/60	




SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60		
		093	I - AGR1-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGR1-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
		103	I - PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		
		105	I - SG-CAPSI-300	2013	42		
		106	I - SG-CAPSI-301	2013	42		
471	SOLARIS B.						
472	SPIGAMONTI N.						
345	TEMPRANILLO N.	001	I - VCR 379	2011	2		
		002	I - MN-N-6	2013	15		
		003	I - U.S. FI-PI. 3Np	2013	9/15		
		004	I - U.S. FI-PI. 4Np	2013	9/15		
		005	I - U.S. FI-PI 1	2013	9/15		
		006	I - U.S. FI-PI 7	2013	9/15		
		007	I - VCR 472	2013	2		
		008	I - VCR 478	2013	2		



SEZIONE I – vitigni ad uve da vino							
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
232	TEROLDEGO N.	001	I- SMA 133	1978	6		
		002	I- SMA 138	1978	6		
		003	I- SMA 145	1990	6		
		004	I- SMA 146	1990	6		
		005	I- SMA 152	1992	6		
		006	I- ISMA@ - AVIT 155	2011	6/86		
		007	I- VCR 139	2013	2		
242	TREBBIANO ROMAGNOLO B.	001	I- RAUSCEDO 5	1969	2		
		002	I- TR 3 T	1976	8		
		003	I- TR 8 T	1976	8		
		004	I- TR 12 T	1976	8		
		005	I- Ampelos DGV 4	2012	65/60		
		006	I- Ampelos DGV 6	2012	65/60		
		007	I- VCR 424	2013	2		
		008	I- VCR 429	2013	2		
		009	I- VCR 436	2013	2		
244	TREBBIANO TOSCANO B.	001	I- RAUSCEDO 4	1969	2		* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri (025) BIANCAME B., PROCANICO, UGNI/BLANC *
		002	I- SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I- T-N-8	1978	15		
		004	I- CSV-AP TR 1	1990	13		
		005	I- CSV-AP TR 2	1990	13		
		006	I- FEDIT 28-CH	1990	3		
		007	I- FEDIT 29-CH	1990	3		
		008	I- S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I- T 34 ICA-PG	1994	26		
		010	I- VCR 8	1995	2		
		011	I- ARSIAL-CRA 437	2009	1/63/72		
		012	I- ARSIAL-CRA 546	2009	1/63/72		
		013	I- UBA-RA TRT 8	2009	47/11/73/74		
		014	I- TRET VISP	2010	58/83		
		015	I- CRA VIC BC SF7	2011	82/60		
		016	I- TREB - SCOMAT - AG	2013	88/89/37		
		017	I- TREB - SCOMAT - H	2013	88/89/37		
		018	I- TREB - SCOMAT - R	2013	88/89/37		



SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola						
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
758	ARRAELEVEN B.					
759	ARRAFIFTEEN B.					
760	ARRANINETEEN Rs.					
761	ARRATEN Rs.					
762	ARRATHIRTEEN Rs.					
763	SHEEGENE 11 B.					
764	SHEEGENE 12 Rs.					
765	SHEEGENE 21 B.					
766	STRAWGRAPE Rs.					



SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Frutticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 - 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 - Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI



SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochère 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA



SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

13A06695



DECRETO 29 luglio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013 nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia.

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Modena:

Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano Sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano Sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, Zocca.

Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano Sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano Sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca.


Parma:

Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val Di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo Di Taro, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Medesano, Monchio Delle Corti, Neviano Degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi.

Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val Di Taro, Busseto, Calestano, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo Di Taro, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio Delle Corti, Neviano Degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi.



Piacenza:

Pioggie persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte Dell'Olio, Travo, Vernasca, Zerba, Ziano Piacentino.

Pioggie persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Vernasca, Zerba.

Reggio nell'Emilia:

Pioggie persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Castelnovo Ne' Monti, Toano, Villa Minozzo.

Pioggie persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo In Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne' Monti, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Ligonchio, Novellara, Poviglio, Ramiseto, Reggio Nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino In Rio, San Polo D'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

13A06696

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 luglio 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Alcide De Gasperi società cooperativa edilizia», in Vibo Valentia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Alcide de Gasperi società cooperativa edilizia», con sede in Vibo Valentia;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2006-2010 presso la competente camera di commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Alcide de Gasperi società cooperativa edilizia», con sede in Vibo Valentia, codice fiscale n. 00273480798, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06681

DECRETO 15 luglio 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Assistenza 2000 società cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS», in Milano.

IL DIRIGENTE

DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;



Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Assistenza 2000 società cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS», con sede in Milano;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2007-2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Assistenza 2000 società cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS», con sede in Milano, codice fiscale n. 03291480964, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06682

DECRETO 15 luglio 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Progresso - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pratola Serra.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15/05/2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Progresso - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pratola Serra (AV);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato con istanza dell'8 luglio 2013, che seppur tardivamente, la cooperativa in parola ha depositato il bilancio dell'esercizio 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Progresso - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pratola Serra (AV), codice fiscale n. 01799930647, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06683



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 31 maggio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Venona: galleria di base del Brennero - assegnazione, autorizzazione del 2° lotto costruttivo e individuazione beneficiario dei fondi (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 28/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il “Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica” sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i. (da ora in avanti anche “codice dei contratti pubblici”), e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” e specificamente l’art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell’istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita “Struttura tecnica di missione”, alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coe-

renza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la “Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;


Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che — all’art. 2, commi da 232 a 234 — ha previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l’avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l’inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo, l’impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d’importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l’autorizzazione del CIPE all’avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell’importo complessivo residuo da finanziare relativo all’insieme dei progetti prioritari individuati; l’integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l’esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell’opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l’esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell’intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell’intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l’aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l’acquisizione, da parte del contraente generale o dell’affidatario dei lavori, dell’impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all’eventuale mancato o ritardato finanziamento dell’intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatario dell’opera per i quali non sussista l’integrale copertura finanziaria;



il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che all'art. 1, comma 176, ha autorizzato, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi del sopra citato art. 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191/2009;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2012) 8560 del 19 novembre 2012 modificativa della precedente Decisione C(2008) 7723 del 5 dicembre 2008, concernente la concessione alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica italiana di un contributo finanziario della Comunità relativo al progetto di interesse comune "Progetto prioritario TEN n. 1 — Galleria di base del Brennero — Lavori" per la realizzazione della "Azione" relativa ad una serie di attività, comprese tra il 2010 e il 2015, della c.d. "fase 3" dello scavo delle canne principali della Galleria di base del Brennero;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del "Sistema valichi", il "Valico del Brennero", e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la "Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico", e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la "Tratta Bologna - Brennero e Valico";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato,

tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;


Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (G.U. n. 167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del "Potenziamento Asse ferroviario Monaco — Verona: Galleria di base del Brennero" ed ha contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE BBT), trasformato in Società per azioni europea denominata "Brenner Basis Tunnel" (da ora in avanti anche "BBT SE"), dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro per le attività di fase 2, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in Società per azioni europea (BBT SE);

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (G.U. n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della "Nota informativa Galleria del Brennero" concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (G.U. n. 29/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'"Asse ferroviario Monaco — Verona. Galleria di base del Brennero", il cui limite di spesa è stato indicato, per la parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dell'opera, ha autorizzato la contrattualizzazione dell'intera opera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, e ha preso atto che la copertura del residuo fabbisogno finanziario di competenza, pari a 2.863 milioni di euro, fosse assicurata in coerenza con il cronoprogramma dell'opera e secondo le esigenze di cassa riportate nell'allegato 2 alla delibera stessa;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83 (G.U. n. 132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del "Potenziamento dell'Asse ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero" ed è stato altresì autorizzato il primo lotto costruttivo;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (G.U. n. 196/2012) con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di "Aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.", che inclu-



de l'opera nella "tabella A1 — Investimenti realizzati per lotti costruttivi";

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso il previsto parere, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in merito all'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include la infrastruttura "Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso" nell'ambito della quale è presente il "Nuovo Valico del Brennero", articolato in "Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo)" e in tre lotti costruttivi;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 18 febbraio 2013, con delibera n. 5:

ha individuato una nuova suddivisione dell'opera in esame in quattro lotti costruttivi,

ha autorizzato l'avvio alla realizzazione del 2° lotto costruttivo dell'opera del valore complessivo di 638 milioni di euro a carico della parte italiana,

per la realizzazione del 2° lotto costruttivo, ha disposto a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 638 milioni di euro: 338 milioni di euro a valere sulle risorse recate dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449/1997, e s.m.i., (c.d. "fondo ferrovia") e 300 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 176,

per il ristoro della copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo dell'opera, ha disposto a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 24,25 milioni di euro a valere sulle citate risorse recate dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449/1997, e s.m.i.;

Considerato che la citata delibera n. 5/2013, inviata per il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti con nota 30 aprile 2013, n. 1963, è stata oggetto di rilievo da parte della suddetta Corte, con nota 15 maggio 2013, n. 15305, in particolare per la mancata conclusione del procedimento di cui al sopra citato comma 13, e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 15679 del 27 maggio 2013, ne ha richiesto il ritiro;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 6 (G.U. n. 119/2013), con la quale questo Comitato ha preso atto della allocazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 per la copertura finanziaria del progetto definitivo del "sublotto funzionale Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente del Lotto 1 "Fortezza - Ponte Gardena del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza — Verona";

Vista la delibera 8 marzo 2013, n. 22 (in corso di formalizzazione), con la quale questo Comitato ha assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria di quota parte dei contributi in conto impianti per le attività di manutenzione straordinaria previste dallo schema di "Contratto di programma 2012-2014 — parte servizi per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di safety, security e navigazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.", l'importo di 338 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 176, della citata legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

Viste le note 27 maggio 2013, n. 15588 e 15702, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chie-

sto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'intervento "Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero, autorizzazione del 2° lotto costruttivo" e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 30 maggio 2013, n. 16398 e n. 16405, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto alle osservazioni emerse nel corso della seduta preparatoria e ha integrato la documentazione istruttoria;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012, sono state oggetto di riduzioni e accantonamenti ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 12 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, per complessivi 3.976.565 euro;

Considerato che l'articolo n. 163, comma 2, lettera f) del citato codice dei contratti pubblici prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi ferroviari di cui all'art. 1 della citata legge n. 443/2001, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da Rete ferroviaria italiana S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, individui in Rete ferroviaria Italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.) il destinatario dei fondi da assegnare;


Considerato che con decreto 24 febbraio 2012, n. 56, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato i finanziamenti di opere già deliberate da questo Comitato da considerare confermati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, tra i quali è compreso il finanziamento di 45 milioni di euro, in termini di volume di investimento, assegnato con la delibera n. 89/2004 per la realizzazione della Galleria di base del Brennero;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 31 maggio 2013, n. 2360, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze che, con riferimento al finanziamento del 2° lotto costruttivo dell'opera, ha fissato quale importo massimo assegnabile 297.263.435 euro, così come già indicato nella nota 29 maggio 2013, n. 46463, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;



Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che, in attuazione del citato art. 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191/2009, questo Comitato, con la delibera n. 83/2010, ha autorizzato l'avvio della realizzazione della "Galleria di base del Brennero" per lotti costruttivi e, preso atto che la copertura finanziaria allora complessivamente disponibile era pari a 728,3 milioni di euro, ha autorizzato l'avvio del 1° lotto costruttivo, del valore complessivo di 560 milioni di euro di cui 280 milioni di euro a carico della parte italiana, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.140 milioni di euro;

che, con riferimento alle tempistiche del progetto, l'avvio della fase di realizzazione delle opere principali (c.d. fase 3), previsto dalla delibera n. 83/2010 per il 1° ottobre 2010, ha avuto luogo il 1° luglio 2011, con una posticipazione di 18 mesi;

che, a seguito del ritardato avvio e di altri eventi (recepimento delle prescrizioni e delle modifiche disposte dalle autorità competenti e approfondimenti degli aspetti tecnici, realizzativi e logistici del progetto), il soggetto aggiudicatore BBT SE ha aggiornato il "programma lavori", elaborando una nuova articolazione in lotti costruttivi dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato tale nuova articolazione in lotti costruttivi, che prevede la suddivisione del 2° lotto costruttivo di cui alla delibera n. 83/2010 in tre distinti lotti (2°, 3° e 4° lotto costruttivo), da realizzare rispettivamente nell'arco temporale compreso tra il 2013 e il 2018, tra il 2014 e il 2018 e tra il 2015 e il 2023;

che la suddetta suddivisione tiene conto principalmente della necessità di completare lo scavo del cunicolo di servizio prima di potere avviare lo scavo delle tratte primarie delle gallerie principali, al fine di beneficiare, nelle relative progettazioni esecutive dei dati geognostici risultanti dal completamento del cunicolo;

che il 1° lotto costruttivo rimane quello già approvato con delibera n. 83/2010 e prevede le opere civili connesse agli imbocchi;

che il 2° lotto costruttivo prevede la prosecuzione dello scavo del cunicolo di servizio lato Austria, nonché la realizzazione delle opere di interconnessione con la rete esistente in Austria (circonvallazione di Innsbruck) e, lato Italia, il completamento della tratta che comprende il sottoattraversamento del fiume Isarco;

che il 3° lotto costruttivo prevede la prosecuzione dello scavo del cunicolo di servizio lato Italia (da Trens verso nord), lo scavo delle gallerie destinate ad ospitare il posto multifunzione di Trens e la realizzazione delle opere di interconnessione con la rete esistente in Italia

(stazione di Fortezza). In particolare per la parte italiana prevede:

scavo delle gallerie principali della tratta periadriatica e posto multifunzione di Trens;

gallerie principali posto multifunzione di Trens-sottoattraversamento Isarco;

tratta cunicolo esplorativo Trens-zona transfrontaliera;

opere in ambito di stazione di Fortezza;

completamento opere di compensazione ambientale;

che il 4° lotto costruttivo prevede l'interconnessione con la stazione di Innsbruck, lo scavo della residua tratta di cunicolo di servizio, del posto multifunzione di St. Jodok, delle tratte di galleria di linea tra i posti multifunzione e, in particolare per la parte italiana, i lavori delle gallerie di linea della tratta Mules-confine di Stato;

che il 5° lotto costruttivo prevede la realizzazione dell'attrezzaggio ferroviario e tecnologico dell'intera tratta e la relativa messa in esercizio;

che la conclusione dei lavori dell'opera nel suo complesso, stabilita a fine 2025, subisce un differimento di 3 anni rispetto a quanto previsto con la citata delibera n. 83/2010;

che tale aggiornamento del "programma lavori" ha reso altresì necessario l'adeguamento monetario del costo a vita intera del progetto, già aggiornato dalla delibera n. 83/2010 in 8.280 milioni di euro, di cui 4.140 a carico della parte italiana;

che l'adeguamento monetario è stato ricalcolato prendendo a base il costo del progetto espresso in valori costanti 2006 (6.890 milioni di euro), comprensivo degli incrementi di costo per prescrizioni e aggiornamenti delle stime già esaminati in sede di autorizzazione del 1° lotto costruttivo;

che tale adeguamento è stato condotto riportando in primo luogo i costi a valori 2010 e quindi applicando gli incrementi stimati negli anni di realizzazione dell'opera (2011-2025): il costo a vita intera risultante è pari a 9.730 milioni di euro, di cui 4.865 milioni di euro, pari al 50 per cento, di competenza italiana, con un incremento del limite di spesa di 725 milioni di euro rispetto ai 4.140 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 83/2010;

che in data 5 ottobre 2012 il Ministero federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano hanno comunicato all'Agenzia TEN-T la necessità di modificare la Decisione C(2008) 7723 del 5 dicembre 2008, prorogando di due anni, fino al 2015, la data di completamento dei lavori previsti nella sopra citata "Azione";



che la nuova Decisione C(2012) 8560 del 19 novembre 2012, emendativa della precedente del 2008, si caratterizza per le principali seguenti modifiche:

la riduzione degli investimenti ammissibili da 2.195 milioni di euro a 560,7 milioni di euro;

la riduzione del contributo finanziario comunitario massimo complessivo da 592,65 milioni di euro a 151,389 milioni di euro;

la posticipazione della data di completamento dell'”Azione” dal 31/12/2013 al 31/12/2015;

una nuova descrizione delle attività previste nell'”Azione”, in linea con il programma lavori di BBT SE aggiornato;

che, con riferimento alle risorse disponibili, rispetto a quanto riportato nella delibera n. 83/2010:

la quota di parte italiana di finanziamenti UE già deliberati (Multiannual Indicative Programme 2007-2013/works), è stata ridotta, con la sopra citata Decisione della Commissione europea del 19 novembre 2012, di circa 220 milioni di euro, pari al 50 per cento della predetta riduzione complessiva, passando a 75,69 milioni di euro;

le risorse aggiuntive erogate a tutto il 31/12/2012 dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla Provincia di Verona ammontano a 23,67 milioni di euro, rispetto ai 16,34 milioni di euro di cui alla delibera n. 83/2010;

che, come dettagliato nella tabella sotto riportata, le risorse disponibili complessive risultano quindi pari a 515,75 milioni di euro, rispetto ai 728 milioni di euro circa indicate nella delibera n. 83/2010;


	(milioni di euro)
Fondi assegnati con delibera n. 89/2004 a valere sul 4° limite di impegno ex legge n. 166/2002, articolo 13, rifinanziato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e DM MIT n. 56/2012	45,00
Fondi su risorse destinate a RFI S.p.A. – 4° addendum al CdP 2001-2005	215,00
Fondi su risorse destinate a RFI S.p.A.- CdP 1994-2000 (incassi successivi al 1993 di fondi dell'Unione Europea relativi a decisioni TEN)	26,50
Fondi stanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Provincia di Verona (a tutto il 31/12/2012)	23,67
Quota di parte italiana di finanziamenti UE concessi (Multiannual Indicative Programme 2001-2006)	33,21
Quota di parte italiana di finanziamenti UE deliberati (Multiannual Indicative Programme 2007-2013/studies)	96,68
Quota di parte italiana di finanziamenti UE deliberati (Multiannual Indicative Programme 2007-2013/works)	75,69
Totale	515,75

che l'impegno complessivo dello Stato per le opere da realizzarsi in lotti costruttivi (linea AV/AC Milano Genova - terzo valico dei Giovi, linea AV/AC Milano Verona - tratta Treviglio Brescia e Galleria di base del Brennero), tenuto conto della sopracitata riduzione di risorse, è pari a 10.748 milioni di euro;

che, alla luce della predetta riduzione di risorse disponibili, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in prima istanza proposto, in coerenza con la citata nuova articolazione dei lotti costruttivi dell'opera, di assegnare, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012, circa 25 milioni di euro e 300 milioni di euro, rispettivamente, per il completamento della copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo e la copertura finanziaria del 2° lotto costruttivo dell'opera, come sopra individuato, per un importo complessivo di 325 milioni di euro;

che il Ministero istruttore, ai sensi del citato articolo n. 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 163/2006, ha individuato come beneficiario delle assegnazioni di cui sopra, in luogo di Brenner Basistunnel BBT, la società RFI S.p.A.;

che lo stesso Ministero, al fine di concentrare su un unico beneficiario le disponibilità di risorse pubbliche assegnate al progetto, propone di modificare in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi già assegnati con la delibera n. 89/2004;



2. degli esiti della riunione preparatoria del 29 maggio 2013, e in particolare:

che le disponibilità residue a valere sul citato art. 1, comma 176, della legge di stabilità 2013, al netto degli importi già allocati, sono pari a 321.513.435 euro, e pertanto le assegnazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere limitate ai 24,25 milioni di euro, necessari al completamento della copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo, e a 297.263.435 euro per il finanziamento del 2° lotto costruttivo;

che pertanto, ai sensi della legge n. 191/2009, i lotti costruttivi devono essere individuati come segue:

cifre in milioni di euro

Lotto/Lotto costruttivo	Fase	CVI	Disponibilità	Stato dell'arte	Assegnazioni presente delibera	Residuo da finanziare	Data inizio	Data conclusione
Opere in corso (indagini geognostiche)	2/2a	260,00	260,00	finanziato - in corso		0,00	febbraio 2007	giugno 2014
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	3	280,00	255,75	finanziato - avviato	24,25	0,00	luglio 2011	marzo 2016
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	3	297,26	0,00	da avviare	297,26	0,00	novembre 2013	dicembre 2018
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo lato Italia		340,74	0,00	da finanziare e da avviare		340,74	maggio 2014	dicembre 2018
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea	3	2.553,00	0,00	da finanziare e da avviare		2.553,00	agosto 2015	aprile 2023
5° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico	3	1.134,00	0,00	da finanziare e da avviare		1.134,00	settembre 2021	dicembre 2025
Totale		4.865,00	515,75		321,51	4.027,74		

che, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 232 della legge n. 191/2009:

la disponibilità finanziaria di 837,26 milioni di euro, comprensiva delle assegnazioni proposte dal Ministero istruttore, consente di coprire la quota a carico dell'Italia dei costi relativi alla fase 2/2a delle opere in corso, nonché alla realizzazione del 1° e del 2° lotto costruttivo, così come individuati nel precedente alinea;

che la documentazione istruttoria, alla base della richiesta di autorizzazione del 2° lotto costruttivo, aggiorna gli elementi della relazione prescritta dalla normativa, e in particolare le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

Delibera:

1 Disposizioni concernenti il soggetto beneficiario (delibera n. 89/2004).

1.1 Ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 163/2006, il destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004 è modificato da BBT SE a RFI S.p.A.



1.2 Ai fini della disposizione di cui al punto precedente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato una informativa concernente l'utilizzo delle risorse di cui al punto 1.1.

2 Disposizioni concernenti i lotti costruttivi


2.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 232 della legge n. 191/2009 è individuata la seguente nuova articolazione dei lotti costruttivi della Galleria di base del Brennero, sostitutiva di quella individuata con la delibera n. 83/2010.

cifre in milioni di euro

Lotto/Lotto costruttivo	Fase	CVI	Disponibilità	Stato dell'arte	Assegnazioni presente delibera	Residuo da finanziare	Data inizio	Data conclusione
Opere in corso (indagini geognostiche)	2/2a	260,00	260,00	finanziato - in corso		0,00	febbraio 2007	giugno 2014
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	3	280,00	255,75	finanziato - avviato	24,25	0,00	luglio 2011	marzo 2016
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	3	297,26	0,00	da avviare	297,26	0,00	novembre 2013	dicembre 2018
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo lato Italia		340,74	0,00	da finanziare e da avviare		340,74	maggio 2014	dicembre 2018
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea	3	2.553,00	0,00	da finanziare e da avviare		2.553,00	agosto 2015	aprile 2023
5° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico	3	1.134,00	0,00	da finanziare e da avviare		1.134,00	settembre 2021	dicembre 2025
Totale		4.865,00	515,75		321,51	4.027,74		

2.2 L'importo di 24.250.000 euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, con destinazione prioritaria alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione per lotti costruttivi, è destinato a RFI S.p.A. per il completamento della copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo della "Galleria di base del Brennero", la cui realizzazione è stata autorizzata con la delibera n. 83/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 233 della legge n. 191/2009.

2.3 L'importo di euro 297.263.435, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, con destinazione prioritaria alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione per lotti costruttivi, è destinato a RFI S.p.A. per copertura finanziaria del 2° lotto costruttivo della medesima "Galleria di base del Brennero", così come individuato al punto 2.1, ai sensi del medesimo art. 1, comma 233 della legge n. 191/2009.



2.4 Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà indicare le annualità delle risorse di cui ai punti 2.2 e 2.3, nonché le annualità relative alle allocazioni delle altre risorse di cui dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), già assentite da questo Comitato con le delibere n. 6/2013 e 22/2013 citate in premessa.

2.5 È autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo della "Galleria di base del Brennero", con un costo di euro 297.263.435, interamente finanziato, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dei lotti costruttivi e dei connessi fabbisogni finanziari annuali, così come riportati nell'Allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2.6 Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.865 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 4.027,74 milioni di euro.

2.7 È confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi per le parti, nei limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovrà essere assicurata in coerenza con il crono programma e le esigenze di cassa di cui al punto 2.5.

2.8 Lo stesso soggetto aggiudicatore dell'opera provvederà a inserire nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

3 Altre Disposizioni

3.1 In occasione della sottoposizione a questo Comitato del nuovo Contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., la "Tabella A1 Investimenti realizzati per lotti costruttivi" dovrà essere aggiornata secondo le disposizioni della presente delibera.

3.2 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.3 La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 5/2013, che non avrà quindi ulteriore corso.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo n. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, a vigilare sulla realizzazione dell'infrastruttura, segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma di cui al punto 2.5, al fine evitare ulteriori incrementi di costo dell'opera.


Roma, 31 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 391




Allegato

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'



ID	Titolo	Testo	START	END	Avviso 5 / Agosto 5
1	Bauprogramm BBT 2012	Programma lavori BBT 2012	mer 01/12/04	dom 31/08/25	
2	Bauprogramm	Programma	mer 01/12/04	mer 01/12/04	
3	Bauprogramm	Programma	mer 01/12/04	dom 31/08/25	
4	Phase I	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
5	Phase II	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
6	Phase III	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
7	Phase IV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
8	Phase V	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
9	Phase VI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
10	Phase VII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
11	Phase VIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
12	Phase IX	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
13	Phase X	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
14	Phase XI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
15	Phase XII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
16	Phase XIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
17	Phase XIV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
18	Phase XV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
19	Phase XVI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
20	Phase XVII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
21	Phase XVIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
22	Phase XIX	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
23	Phase XX	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
24	Phase XXI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
25	Phase XXII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
26	Phase XXIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
27	Phase XXIV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
28	Phase XXV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
29	Phase XXVI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
30	Phase XXVII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
31	Phase XXVIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
32	Phase XXIX	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
33	Phase XXX	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
34	Phase XXXI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
35	Phase XXXII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
36	Phase XXXIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
37	Phase XXXIV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
38	Phase XXXV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
39	Phase XXXVI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
40	Phase XXXVII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
41	Phase XXXVIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
42	Phase XXXIX	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
43	Phase XL	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
44	Phase XLI	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
45	Phase XLII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
46	Phase XLIII	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
47	Phase XLIV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	
48	Phase XLV	Preparazione studi e progettazione geologica	mer 01/12/04	ven 31/12/16	



Bauprogramm BBT 2012 / Programma Lavori BBT 2012
 Baule 1 - Lotto Contr. 1
 Baule 2 - Lotto Contr. 2
 Baule 3 - Lotto Contr. 3
 Baule 4 - Lotto Contr. 4
 Baule 5 - Lotto Contr. 5
 Molestation - Missione
 Sammelvorgang - Ripulogo
 Seite / pagina 1
 nmr 2208113

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

LOTTI COSTRUTTIVI																		
Importi in Mio EUR	CVI	al 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Opere in corso	260	151	39	20	31	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
1° Lotto costruttivo	-	-	1	28	32	60	97	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
2° Lotto costruttivo	-	-	-	-	-	27	67	97	105	1	-	-	-	-	-	-	-	297
3° Lotto costruttivo	-	-	-	-	-	-	78	70	130	63	-	-	-	-	-	-	-	341
4° Lotto costruttivo	-	-	-	-	-	-	-	130	170	319	418	529	495	376	116	-	-	2.553
5° Lotto costruttivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	201	416	395	56	1.134
TOTALE INVESTIMENTO	4.865	151	40	48	63	106	242	359	405	383	418	529	561	577	532	395	56	4.865

13A06759



**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

DELIBERA 31 luglio 2013.

Modifiche alla Tabella allegata al «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni», adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012. (Delibera n. 18628).

**LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e successive modificazioni;

Visto l'art. 50-*quinquies* concernente la gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative, inserito nel citato decreto legislativo del 1998, n. 58, con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto l'art. 154-*ter*, comma 7, del decreto legislativo del 1998, n. 58, concernente gli ulteriori poteri della Consob nei confronti degli emittenti in caso di accertata mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione;

Vista la propria delibera n. 18388 del 28 novembre 2012, recante il "Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni" e, in particolare, l'allegata Tabella recante, tra l'altro, l'elencazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto nonché l'indicazione dei rispettivi termini di conclusione;

Vista la propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, recante il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'art. 50-*quinquies* e dell'art. 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni";

Considerato l'art. 7, comma 5, del citato Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative che fissa in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento di iscrizione nel registro di gestori di portali on-line, originariamente pari a centoventi giorni secondo quanto previsto nella Tabella allegata al vigente Regolamento generale sui procedimenti amministrativi;

Ritenuto necessario coordinare il termine di conclusione del procedimento di iscrizione nel registro dei gestori di portali on-line ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo del 1998, n. 58, indicato nella menzionata Tabella, con il termine previsto nell'art. 7, comma 5, del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line;

Considerato che la Tabella allegata al Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ha individuato in centottanta giorni il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 154-*ter*, comma 7, del decreto legislativo del 1998, n. 58, e in particolare la nota n. 15 del vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi della Consob che ha fissato la decorrenza di detto termine dalla data di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dal citato art. 154-*ter*;

Considerata l'esigenza di rendere il termine di conclusione dei procedimenti avviati ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 7, del decreto legislativo del 1998, n. 58, maggiormente compatibile con la notevole complessità e l'elevato numero di verifiche normalmente svolte dall'Istituto per accertare la conformità delle relazioni finanziarie alle norme sulla redazione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare la decorrenza di siffatto termine, previsto nella menzionata Tabella con specifico riferimento alle relazioni finanziarie annuali, alla luce delle concrete esigenze operative emerse nel corso della suddetta attività di vigilanza svolta dall'Istituto;



Delibera:

La Tabella allegata al Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012, è modificata come segue:

nella Sezione I (“Attività Istituzionale”), al procedimento n. 10 (“Iscrizione nel registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative”), il termine di “120” giorni previsto per la conclusione del procedimento è sostituito con il termine di giorni “60”;

nella Sezione I (“Attività Istituzionale”), al procedimento n. 229 (“Richiesta agli emittenti di rendere pubblica la mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare la corretta informazione del mercato”), la nota 15 è sostituita dalla seguente nota: “Nota 15 Termine decorrente: per le relazioni finanziarie annuali, dalla data di deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato presso l’ufficio del registro delle imprese; per le altre relazioni finanziarie, dalla relativa pubblicazione. Ai fini dell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 154-ter, comma 7, del T.U.F. è in ogni caso fatta salva la decorrenza dei suddetti termini dalla sopravvenuta conoscenza da parte della Consob di fatti nuovi da cui emergono elementi che consentano di desumere una mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione.”

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il presidente: VEGAS

13A06751

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 21 maggio 2013.

Approvazione del conto finanziario della gestione per l’anno 2012.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 21 maggio 2013, composto come da verbale;

Visto l’art. 29-bis del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall’art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l’art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema del conto finanziario per l’esercizio 2012 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 20 maggio 2013, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;


Acquisito il parere favorevole all’approvazione del conto finanziario 2012, espresso dall’Ufficio del bilancio;

Delibera:

l’approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l’anno 2012 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 maggio 2013

Il presidente: SANTAMARIA



ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
 CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012
 PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	2.952.400,00	355.596,00	3.307.996,00	3.307.996,00	3.307.996,00	0,00	0,00
	Totale Cat. I	2.952.400,00	355.596,00	3.307.996,00	3.307.996,00	3.307.996,00	0,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	59,08	59,08	59,08	59,08	0,00	0,00
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	784,14	784,14	784,14	784,14	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	2.093,22	2.093,22	2.093,22	2.093,22	0,00	0,00
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	92.422,25	92.422,25	0,00	0,00	0,00	92.422,25
	Totale Cat. III	0,00	92.422,25	92.422,25	0,00	0,00	0,00	92.422,25
	TOTALE ENTRATE	2.952.400,00	450.111,47	3.402.511,47	3.310.089,22	3.310.089,22	0,00	92.422,25

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria
 Dr.ssa Daniela LUCINI




CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2012 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		Previsione					Impegno					GESTIONE DEI RESIDUI			
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie		
101	Compensi "fissi" spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Compensi "per la parte variabile" spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c. D. L. vo 545/92)	972.000,00	0,00	972.000,00	868.394,00	113.616,00	972.000,00	0,00	113.616,00	113.616,00	0,00	113.616,00	0,00		
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c. D. L. vo 545/92)	150.000,00	30.000,00	180.000,00	147.871,15	32.102,05	179.973,20	26,80	26.450,00	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00		
103 bis	Spese connesse all'attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria (art. 7 bis del regolamento interno)	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni, con le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L. vo 545/92)	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.357,10	109,00	1.466,10	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	500,00	784,84	1.284,84	1.284,84	0,00	1.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.388,42	611,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T. relativi alla I Categoria	84.594,56	-476,96	84.117,60	69.395,08	14.722,03	84.117,11	0,49	14.757,28	14.757,28	0,00	14.757,28	0,00		
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	30.151,90	-6.012,54	24.139,36	9.662,50	14.450,00	24.112,50	26,86	13.345,30	13.345,30	0,00	13.345,30	0,00		
110	Spese per lit., attingi, risarcimenti ed accessori	7.000,00	3.814,00	10.814,00	7.244,54	3.569,46	10.814,00	0,00	1.070,62	1.070,62	0,00	1.070,62	0,00		
TOTALE CATEGORIA I		€ 1.249.246,46	29.609,34	1.278.855,80	1.096.587,63	182.180,12	1.278.767,75	88,05	169.239,20	169.239,20	0,00	169.239,20	0,00		

Denominazione Capitoli		Previsione					Impegno					GESTIONE DEI RESIDUI			
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie		
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio	111.617,65	68.482,35	180.100,00	129.285,25	50.814,75	180.100,00	0,00	32.839,80	32.839,17	0,00	32.839,17	0,63		
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	151.411,76	51.786,24	203.200,00	181.806,19	21.393,81	203.200,00	0,00	29.625,08	29.624,07	0,00	29.624,07	1,01		
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c. del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità)	66.000,00	-3.200,00	62.800,00	57.659,09	4.435,74	62.093,83	706,17	4.504,62	4.504,62	0,00	4.504,62	0,00		
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	86.010,62	41.034,38	127.045,00	95.395,28	31.521,59	126.916,87	128,13	30.071,67	29.909,33	0,00	29.909,33	162,34		
TOTALE CATEGORIA II		€ 415.040,03	168.104,97	573.145,00	464.144,81	108.165,89	572.310,70	834,30	97.041,17	96.877,19	0,00	96.877,19	163,98		

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria
Dr.ssa Daniela LUCINI



CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2012 PARTE II - SPESA

Num	Denominazione Capitoli	Previsione				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI						
		Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno		Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
					Somme pagate	da pagare										
	Categoria III - Acquisto di beni e servizi															
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	818.072,00	5.623,95	823.695,95	823.695,95	0,00	823.695,95	0,00	823.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	3.500,00	18.060,89	21.560,89	3.832,47	17.728,42	21.560,89	0,00	21.560,89	0,00	580,08	283,14	0,00	283,14	296,94	0,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	34.364,55	7.300,00	41.664,55	36.488,94	4.227,53	40.696,47	968,08	40.696,47	968,08	8.102,84	8.102,84	0,00	8.102,84	0,00	0,00
304	Spese per la pulizia dei locali, per trastocchi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	133.966,32	943,00	134.909,32	127.144,17	7.668,33	134.802,50	106,82	134.802,50	106,82	7.658,33	7.658,33	0,00	7.658,33	0,00	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	10.250,00	7.203,00	17.453,00	5.257,42	12.195,58	17.453,00	0,00	17.453,00	0,00	2.963,93	2.963,93	0,00	2.963,93	0,00	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	5.000,00	5.804,50	10.804,50	10.804,50	0,00	10.804,50	0,00	10.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	4.500,00	2.000,00	6.500,00	1.101,30	5.259,80	6.361,10	138,90	6.361,10	138,90	988,75	372,80	0,00	372,80	615,95	0,00
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	45.000,00	6.000,00	51.000,00	42.604,39	4.693,53	47.297,92	3.702,08	47.297,92	3.702,08	23.729,60	23.061,81	0,00	23.061,81	667,79	0,00
309	Spese per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	8.000,00	11.730,74	19.730,74	8.739,01	10.991,73	19.730,74	0,00	19.730,74	0,00	2.485,28	2.485,28	0,00	2.485,28	0,00	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	65.000,00	28.000,00	93.000,00	57.742,52	28.800,00	86.542,52	6.457,48	86.542,52	6.457,48	19.544,82	14.644,20	4.100,00	18.744,20	800,62	0,00
310 bis	Spese per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio (Inaugurazione anno giudiziario, salone della giustizia, incontri con i Presidenti delle CC.TT. Regionali e Provinciali, etc.)	35.000,00	-5.683,45	29.316,55	27.686,93	1.017,73	28.704,66	611,89	28.704,66	611,89	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	45.000,00	91.914,32	136.914,32	59.612,12	77.302,20	136.914,32	0,00	136.914,32	0,00	17.500,02	17.424,75	0,00	17.424,75	75,27	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	9.500,00	-1.533,44	7.966,56	5.527,22	2.438,99	7.966,21	0,35	7.966,21	0,35	1.280,77	1.280,77	0,00	1.280,77	0,00	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	44.000,00	-14.700,00	29.300,00	18.612,53	10.687,47	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	11.674,74	8.129,70	3.545,04	11.674,74	0,00	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	25.000,00	17.000,00	42.000,00	30.491,23	11.508,77	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.963,91	3.263,91	0,00	3.263,91	700,00	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	0,00	31.526,05	31.526,05	0,00	31.526,05	31.526,05	0,00	31.526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA III		1.286.152,87	213.489,56	1.499.642,43	1.259.320,70	228.336,13	1.487.656,83	11.985,60	1.487.656,83	11.985,60	101.573,07	90.771,46	7.645,04	98.416,50	3.156,87	0,00

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria
Drs.ssa Daniela LUCINI


CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
 CONTO FINANZIARIO 2012 PARTE II - SPESA

NUM.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					
		Previsione		Impegno		Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie		
		Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate							Da pagare	Totale
401	Categoria IV - Somme non attribuibili Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	1.960,64	48.123,46	50.084,10	0,00	0,00	50.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	784,14	784,14	0,00	0,00	784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA IV		€ 1.960,64	48.907,60	50.868,24	784,14	0,00	50.868,24	784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE						RESIDUI						
	Previsione		Impegno		Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie			
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate							Da pagare	Totale	
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.249.246,46	29.609,34	1.278.855,80	1.096.587,63	182.180,12	1.278.767,75	88,05	169.239,20	0,00	169.239,20	0,00	169.239,20	0,00
CAT. II - Trattamenti economici di attività	415.040,03	158.104,97	573.145,00	464.144,81	108.165,89	572.310,70	834,30	97.041,17	0,00	96.877,19	0,00	96.877,19	163,98
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.286.152,87	213.489,56	1.499.642,43	1.259.320,70	228.336,13	1.487.656,83	11.985,60	101.573,07	90.771,46	7.645,04	98.416,50	3.156,57	
CAT. IV - Fondo Riserva	1.960,64	48.123,46	50.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	784,14	784,14	784,14	0,00	784,14	50.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE €	2.952.400,00	450.111,47	3.402.511,47	2.820.837,28	518.682,14	3.339.519,42	62.992,05	367.853,44	356.887,85	7.645,04	364.532,89	3.320,55	


Il Dirigente del Servizio di Ragioneria
 Dr.ssa Daniela LUCINI



CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2012
 (art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			460.275,69
Riscossioni	in c/competenza	3.307.996,00	
	entrate eventuali	1.309,08	
	interessi	784,14	3.310.089,22
Totale Riscossioni			3.770.364,91
Pagamenti	in c/competenza	2.820.837,28	
	in c/residui	356.887,85	
Totale Pagamenti			3.177.725,13
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			592.639,78
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	7.645,04	
	dell'esercizio	518.682,14	
Totale residui passivi			526.327,18
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			66.312,60

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria
 Dr.ssa Daniela LUCINI



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991, nell'ambito della difesa del suolo, fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo, fatto a Bled il 16 ottobre 1998, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06773

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo, fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo, fatto a Bled il 16 ottobre 1998, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06774

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 9 novembre 2012, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2012.

13A06775

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 sulla composizione delle controversie, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 sulla composizione delle controversie, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06776

Entrata in vigore del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002, è entrato in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2013, ai sensi del articolo 28 del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 3 aprile 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 9 novembre 2012 n. 195, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19.11.2012.

13A06780

Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25.10.2007, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1 maggio 2013, ai sensi del Capitolo X III - Art. 45, comma IV della Convenzione medesima.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare la Convenzione in data 3 gennaio 2013 a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 1.10.2012 n. 172, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2012.

13A06781



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3270
Yen	129,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,914
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,86340
Fiorino ungherese	297,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,2294
Nuovo leu romeno	4,4010
Corona svedese	8,5812
Franco svizzero	1,2330
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8605
Kuna croata	7,5055
Rublo russo	43,5560
Lira turca	2,5535
Dollaro australiano	1,4364
Real brasiliano	2,9945
Dollaro canadese	1,3636
Yuan cinese	8,1377
Dollaro di Hong Kong	10,2938
Rupia indonesiana	13627,27
Shekel israeliano	4,7650
Rupia indiana	78,8500
Won sudcoreano	1476,78
Peso messicano	16,8476
Ringgit malese	4,2809
Dollaro neozelandese	1,6444
Peso filippino	57,468
Dollaro di Singapore	1,6818
Baht thailandese	41,363
Rand sudafricano	13,0362

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06706

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2013


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3284
Yen	129,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,856
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,86735
Fiorino ungherese	299,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	4,2252
Nuovo leu romeno	4,3888
Corona svedese	8,6818
Franco svizzero	1,2335
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8720
Kuna croata	7,5045
Rublo russo	43,7430
Lira turca	2,5570
Dollaro australiano	1,4618
Real brasiliano	3,0219
Dollaro canadese	1,3629
Yuan cinese	8,1451
Dollaro di Hong Kong	10,3023
Rupia indonesiana	13647,83
Shekel israeliano	4,7460
Rupia indiana	80,3480
Won sudcoreano	1481,52
Peso messicano	16,9524
Ringgit malese	4,2848
Dollaro neozelandese	1,6606
Peso filippino	57,586
Dollaro di Singapore	1,6872
Baht thailandese	41,539
Rand sudafricano	13,1126

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06707



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 31 luglio 2013**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3275
Yen	130,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,857
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,87350
Fiorino ungherese	299,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,2370
Nuovo leu romeno	4,4065
Corona svedese	8,7128
Franco svizzero	1,2317
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8655
Kuna croata	7,5065
Rublo russo	43,7591
Lira turca	2,5623
Dollaro australiano	1,4725
Real brasiliano	3,0330
Dollaro canadese	1,3669
Yuan cinese	8,1361
Dollaro di Hong Kong	10,2946
Rupia indonesiana	13621,57
Shekel israeliano	4,7335
Rupia indiana	80,1880
Won sudcoreano	1489,98
Peso messicano	17,0086
Ringgit malese	4,3153
Dollaro neozelandese	1,6648
Peso filippino	57,697
Dollaro di Singapore	1,6899
Baht thailandese	41,537
Rand sudafricano	13,0740

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06708

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si rende noto che, in data 31 luglio 2013, con decreto dirigenziale è stato pubblicato il sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel Lavoro».

13A06703

Comunicato relativo al decreto 27 maggio 2013, recante «Approvazione della graduatoria dei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti ammessi al contributo ex art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni - annualità 2010».

È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale (www.lavoro.gov.it > Strumenti-Pubblicità Legale) il decreto del direttore generale per le politiche attive e passive del lavoro - D.D. 358\ Segr D.G.\2013 del 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 2013, Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO, Reg. 10, foglio 106 – recante «Approvazione della graduatoria dei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti ammessi al contributo ex art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni - annualità 2010».

13A06871



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2013.

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:- Alla pagina 21, all'Allegato 1, recante Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro), anziché: “

Ministero Missione Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero della salute	7.307	10.465	8.315	-

”
”,
leggasi: “

Ministero Missione Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero della salute	9.160	7.307	10.465	8.315

”.

E nel testo coordinato del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, coordinato con la legge citata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* : - Alla pagina 111, all'Allegato 1, recante Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro) anziché: “

Ministero Missione Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero della salute	7.307	10.465	8.315	-

”.



leggasi: “

Ministero Missione Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero della salute	9.160	7.307	10.465	8.315

”.

13A06955

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-186) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 8 0 9 *

€ 1,00

